

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 6307/4712 REP. NOTAIO MARCO MASSA

TITOLO PRIMO

Denominazione, origini e sede

Articolo 1

(Origine e denominazione)

La "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami - Alberini ETS" trae la propria origine dalla trasformazione - ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 *"Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia"* - della IPAB Centro Servizi Assistenziali "Cami - Alberini" già nata dalla fusione delle II.PP.AA.BB. Casa di Riposo per Vecchi "Celso Cami" e Pensionato Lungodegenti "Camillo Alberini", nati dalla inventiva e dalla generosità di esponenti della comunità gottolenghese dalla metà del secolo XIX° sino ai giorni nostri.

La Fondazione, persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume la qualifica di ETS, ossia Ente del Terzo Settore, quale peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione ed assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 2

(Sede)

La Fondazione ha sede legale in Gottolengo (BS), Via Alberini n. 18; lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Nell'ambito della Regione Lombardia potrà definire sedi operative secondarie.

TITOLO SECONDO

Finalità, attività, patrimonio e mezzi

Articolo 3

.(Finalità e attività)

La "Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami - Alberini ETS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali ed assistenziali prioritariamente a favore di persone anziane in conformità alla tradizione dell'Ente, con particolare considerazione per anziani residenti nel Comu-

ne di Gottolengo (BS) ed in generale per le persone in difficoltà della bassa bresciana.

La Fondazione attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

La Fondazione non persegue fini di lucro.

La Fondazione si propone:

- la salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e sociale della persona anziana stimolandone il recupero delle abilità, incentivandone la riabilitazione e rivalutandone il ruolo sociale e culturale;
- l'ospitalità di persone in condizioni di parziale autosufficienza e/o in condizioni di difficoltà;
- l'erogazione di servizi specifici di carattere sociale ed assistenziale, di natura prevalentemente residenziale, semiresidenziale e domiciliare;
- la partecipazione alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario come delineato nell'articolo 2 della L.R. Lombardia 13.02.2003 n. I e successive integrazioni e modificazioni, in particolare operando nei seguenti settori:
 - socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
 - socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire - con il sollievo delle famiglie - la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;
 - socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedali di comunità) per i quali non sia bastevole l'assistenza domiciliare integrata;
 - socio-assistenziale per anziani autosufficienti;
 - punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche, servizi infermieristici e trattamenti di riabilitazione;
- la preservazione e conservazione della Chiesa di San Girolamo in Gottolengo (BS) di proprietà della Fondazione, al fine di consentirne la piena fruibilità per l'esercizio del culto cristiano cattolico nonché la devozione per la Madonna del Monte Carmelo.

Inoltre la Fondazione può:

- promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il Comune di Gottolengo (BS) e con altri Comuni contermini, con l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona - Bassa Bresciana Centrale, con soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- sottoscrivere reti di imprese, associazioni temporanee di scopo, affittare (concedere o prendere in affitto) aziende e rami d'azienda con le dovute autorizzazioni di legge;

- stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, con analoghe finalità anche in vista della possibilità della gestione associativa di servizi e presidi;
- costituire gruppi di acquisto con realtà analoghe e gestire in forma virtuosa ed efficiente servizi core o no core (servizi accessori funzionali all'attività istituzionale);
- sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a Fondazioni, Consorzi ed altre Istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'Ente;
- valorizzare l'opera del Volontariato;
- accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio assistenziali ed eventualmente il loro assorbimento;
- promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1, lettere:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, ed è fatto divieto di svolgere attività aventi fini diversi dalla beneficenza, dalla solidarietà sociale nonché dalla pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla Legge e perciò si propone di conformarsi alle prescrizioni impartite dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, in particolare si precisa che la Fondazione:

- svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza;
- persegue in tali attività finalità di solidarietà sociale;
- non svolge attività diverse da quelle menzionate tranne quelle ad esse direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, nei limiti consentiti dalla legge;
- non distribuisce anche in modo indiretto eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale, a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolta ad altri ETS che per legge o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle direttamente connesse;
- devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altri ETS od a fini di pubblica utilità;
- redige bilancio, rendiconto annuale e bilancio sociale.

Articolo 4

(Patrimonio e patrimoni destinati)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario appositamente redatto con l'atto di trasformazione dell'IPAB Centro Servizi Assistenziali "Cami - Alberini" e successive variazioni e integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque obbligo dell'Istituzione provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 5

(Mezzi)

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua at-

tività istituzionale: . .

- dal reddito del proprio patrimonio mobiliare od immobiliare;
- dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- da rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dall'Istituzione;
- da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle sue finalità, in osservanza dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO TERZO

Organi della Fondazione

Articolo 6

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la Consulta degli Esperti e dei Benefattori;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, nei casi di legge.

Le cariche sono elettive, ad eccezione di quella di Membro della Consulta degli Esperti e dei Benefattori che è di diritto e perpetua, hanno durata rispettivamente, di 5 (cinque) anni - a decorrere dalla data di insediamento - per il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, mentre l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore dura in carica un triennio dalla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo ed il Revisore potranno essere riconfermati.

Articolo 7

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Fondazione e ne controlla l'attività. Esso è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, così nominati:

- 3 (tre) Consiglieri designati (di cui uno di essi dovrà esser nominato Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione), quale personificazione della Comunità gottolenghese, dal Sindaco pro-tempore del Comune di Gottolengo, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza.

Tali designazioni non presuppongono né postulano nessuna forma di con-

trollo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima (art. 4 D.Lgs. n. 117/2017).

- 3 (tre) Consiglieri designati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, anche tra i propri membri, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza, scelti tra persone rappresentative del volontariato, della realtà economica, imprenditoriale o professionale gottolenghese, la cui autocandidatura o segnalazione, fatta da Enti o Associazioni, sia stata fatta giungere presso la Fondazione entro le ore 12.00 del giorno precedente l'Adunanza della Consulta per la designazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

- 1 (uno) membro di diritto il Parroco pro-tempore della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Gottolengo (BS) o un suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, convocata dal Presidente uscente, elegge tra i propri membri il Presidente (tra i consiglieri designati dal Sindaco del Comune Gottolengo) e il Vice Presidente.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. In particolare, i membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi:

- a seguito di 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

Articolo 8

(Rinnovo del Consiglio di Amministrazione)

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 6) e entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

L'attivazione della procedura di nomina dei Consiglieri per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente è disposta dal presidente uscente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione almeno

tre mesi prima della naturale scadenza dell'organo.

Articolo 9 **(i Consiglieri di Amministrazione)**

I Consiglieri di Amministrazione entrano in carica in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dal ricevimento delle singole nomine da parte degli enti competenti alla designazione.

Inoltre, i componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Collegio.

Ai membri degli organi amministrativi o di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio, che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e del Decreto Legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito con Legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Consiglio Sindacale delle Spa.

Articolo 10 **(Competenze del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri, Presidente compreso, è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione conferma l'azione complessiva della Fondazione ai principi di Pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa; determina gli indirizzi della Fondazione; elabora i piani, i programmi generali e settoriali della Fondazione, approva i piani e i programmi medesimi nonché i relativi aggiornamenti e variazioni e ne controlla l'attuazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- deliberare le eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- nominare il Presidente (tra i Consiglieri designati dal Sindaco del Comune di Gottolengo) ed il Vicepresidente della Fondazione;
- nominare e revocare l'Organo di Controllo ed il Revisore dei conti;
- nominare e revocare su proposta del Presidente il personale direttivo dell'Ente, stabilendone compiti e attribuzioni;
- nominare e revocare il segretario del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale;
- determinare le indennità dei consiglieri, del personale direttivo, del Direttore Generale, dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore dei conti;
- conferire deleghe in materie particolari ai membri di volta in volta e per singoli affari tramite apposita deliberazione, nella quale siano indicati il contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega;
- nominare un consigliere con delega direttiva attribuendo compiti non di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sull'autorizzazione al Presidente ad agire o resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente;
- predisporre i programmi fondamentali riguardanti l'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- approvare le relazioni revisionali, i piani finanziari, i bilanci, compreso quello sociale, i rendiconti annuali e le relative variazioni;
- predisporre i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- deliberare in ordine all'organico e allo stato giuridico del personale dipendente;
- deliberare in ordine alle convenzioni con enti terzi pubblici e privati;
- determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi della Fondazione;
- determinare le direttive generali concernenti gli investimenti del patrimonio;
- determinare la contrazione di mutui;
- acquistare, permutare e alienare immobili;
- deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed eventuali modifiche patrimoniali;
- deliberare in caso di estinzione sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 11

(Convocazione delle sedute)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, almeno due volte l'anno:

- una per l'approvazione delle linee generali programmatiche, la veri-

fica dell'attività svolta dall'Istituzione in relazione ai propri scopi, le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale e l'approvazione del bilancio di previsione;

- una per l'esame ed una l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto annuale.

Su invito del Presidente il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedute straordinarie per discutere e deliberare sugli oggetti previsti dall'ordine del giorno.

Le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, sono indette con invito scritto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 12

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il segretario (nominato anche in seno al Consiglio di Amministrazione stesso), o il Notaio nei casi di Legge, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal segretario dell'Ente (o dal Notaio nei casi di Legge).

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la seduta si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 **(Il Presidente della Fondazione)**

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento ed individuato tra i Consiglieri designati dal Sindaco del Comune di Gottolengo (BS), con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Il Consiglio di Amministrazione in tale seduta nomina anche il Vice Presidente.

Articolo 14 **(Attribuzioni del Presidente della Fondazione)**

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Fondazione, rappresenta l'Ente verso i terzi ed in giudizio. Spetta, in particolare al presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, promuoverne l'attività ed eseguirne le deliberazioni;
- esercitare le funzioni che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari tramite apposita deliberazione, nella quale siano indicati il contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega;
- curare i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;
- sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con istituzioni pubbliche e private, associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzata operante nel settore dei servizi alla persona;
- esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;
- esercitare le funzioni di vigilanza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- adottare in caso di urgenza, con propria ordinanza, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze sono immediatamente esecutive, ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile o comunque entro trenta giorni.

Articolo 15 **(Il Vice Presidente della Fondazione)**

Nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce, e in mancanza di questi, dal Consigliere con mag-

gior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità, dal consigliere più anziano di età.

Articolo 16 **(Consulta degli Esperti e dei Benefattori)**

Sono membri di diritto della Consulta i benefattori, i Presidenti emeriti che non siano decaduti e che conservino i requisiti di candidabilità, professionisti o personalità insignite dal Consiglio di Amministrazione del titolo di "esperto" in virtù di certificate competenze scolastiche, professionali o esperienziali attinenti con l'oggetto statutario della Fondazione.

Con riferimento ai "Benefattori", questi possono essere persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, accettate con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- quando riunita dal Presidente della Fondazione per dare consigli ed esprimere pareri sulla gestione della Fondazione;
- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, i 3 (tre) Consiglieri;
- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglieri di sua spettanza venuti meno.

Qualora debba provvedere alla nomina di membri del Consiglio d'Amministrazione scelti anche al di fuori del proprio seno la Consulta, a mezzo del suo Presidente, pubblica almeno dieci giorni prima dell'adunanza prevista, apposito bando, cui deve essere data adeguata pubblicità, indicante la nomina di cui trattasi e le modalità di presentazione delle candidature o segnalazioni, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare apposito regolamento recante i requisiti che devono essere previsti nel bando.

Articolo 17 **(Organo di controllo e Revisore dei Conti)**

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con

quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6, D. Lgs. n. 117/2017 l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ed in tal caso deve esser costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, la Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

TITOLO QUARTO

Disposizioni generali

Articolo 18

(Organizzazione dei servizi)

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. L'organico, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti, sono fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

(Organizzazione del personale)

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione dei servizi e del personale della Fondazione, nonché i compiti e le attribuzioni delle figure di responsabilità dei vari settori e servizi, sono disciplinati da

norme regolamentari e provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare tale competenza all'eventuale Direttore Generale.

Articolo 20

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale, quando nominato in quanto non è organo della Fondazione, è il responsabile, nei limiti delle materie di Legge delegabili dall'organo amministrativo, della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; riveste autorità e responsabilità estese all'intera organizzazione, è il vertice manageriale che gestisce operativamente la Fondazione traducendo le decisioni strategiche del consiglio di amministrazione in azioni concrete, coordinando tutte le funzioni aziendali assicurando l'efficienza, l'efficacia e il rispetto delle normative, con ampia autonomia ma rispondendo al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, di nomina facoltativa, non viene nominato qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avendo requisiti specifici professionali e comprovate capacità manageriali, mediante specifica delibera di attribuzione di deleghe in suo favore da parte del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui sopra, ne impersonifichi ed evochi a sé il ruolo.

Il Direttore Generale, quando nominato, assume altresì le funzioni e la qualifica di Capo e datore di lavoro del personale della Fondazione, fatte salve le qualifiche non delegabili ai sensi di Legge di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contrattualistica privata e lo stesso può rivestire il ruolo di dipendente e/o di libero professionista.

Articolo 21

(Libri, contabilità e bilancio sociale)

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sociali e fiscali sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e/o del Direttore Generale incaricato.

Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio.

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al Principio del pareggio di bilancio, derivante dal rigoroso rispetto degli stanziamenti fissati dal Bilancio di previsione.

Qualsiasi variazione al Bilancio di previsione, anche sotto la forma

di storno di voci d'imputazione, dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Qualora si verificassero situazioni impreviste tali da non consentire raggiungimento del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione disporrà le conseguenti variazioni indicando le modalità di copertura della perdita: provvederà altresì ad informarne l'Autorità di Controllo quando prescritto.

Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla relazione di missione redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 13 D.LGS. n. 117/2017.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 Marzo il Presidente o, in sua vece, il Direttore Generale predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre dell'anno precedente e la Nota Integrativa; entro il successivo mese di Aprile il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare il Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione dell'Organo di Controllo e/o di Revisione.

Entro il mese di Novembre viene predisposto il Bilancio di Previsione dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di Dicembre.

Il Bilancio di previsione è redatto secondo il principio di competenza economica; esso adempie alla funzione di strumento di programmazione e quindi di controllo dei proventi e dei costi derivanti dall'attività di gestione della Fondazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la loro distribuzione o la loro destinazione siano imposte dalla legge. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve deposita-

re presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti

Articolo 22

(Servizio Finanziario)

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità, scelti dal Consiglio di Amministrazione ed è erogato da apposito contratto-capitolato dallo stesso deliberato.

TITOLO QUINTO

Trasformazione, estinzione e devoluzione patrimoniale

Articolo 23

(Estinzione e trasformazione della Fondazione)

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze previsti per le modifiche statutarie.

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe aventi sede nel Comune di Gottolengo (BS), secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 24

(Norme transitorie e finali)

Per qualsiasi materia contemplata dal presente statuto si applicano le relative norme contenute nel D. Lgs. n. 117/2017, del Titolo II "Delle persone giuridiche" del capo I "Disposizioni generali" e del Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni" del C.C.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente statuto i Regolamenti Interni, che restano in vigore fino all'Adozione dei nuovi. Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed ac-

cesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti regolamentari, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

F.TO FABIO LOSIO

F.TO MARCO MASSA NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi ex art. 22 D.Lgs 82/2005 comma 3 D.P.R. 445/2000